

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC – COMMERCIALISTI DI GENOVA
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
N. 82/2025

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE**

e

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 67 e ss. e 68 del C.C.I.I.

Debitore

Otonello Andrea, C.F. TTNND73M05D969K, nato a Genova il 05/08/1973, residente in Ceranesi (GE), Via San Martino n. 18, lavoratore dipendente a tempo determinato, assistito dalla Dott.ssa Roberta Burlando.

Gestore incaricato

Dott. Paolo Bozzo, nato a Genova il 09/12/1968, Dottore Commercialista e Revisore legale, PEC paolo.bozzo@pct.pecopen.it, con studio in Genova (GE), Via Domenico Fiasella n. 1/3, nominato Gestore presso l'OCC dell'ODCEC di Genova.

Procedimento n. 82/2025 del registro degli affari ex art. 9 d.m. 202/2014.

SOMMARIO

Premesse	3
1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato	3
1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso	4
1.3 Mantenimento della famiglia ed eventuale quota intangibile	4
1.4 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	5
1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili	6
1.6 Accesso alle banche dati e ulteriori verifiche dell'O.C.C.	6
2. Analisi del piano	6
2.1 Attivo realizzabile (risorse destinate al piano)	6
2.2 Passivo accertato	7

3. Cause dell'indebitamento e diligenza nell'assumere le obbligazioni	8
3.1 Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità di adempiere	8
3.2 Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e merito creditizio	8
3.3 Ragioni dell'incapacità di adempiere	9
4. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione.....	9
5. Conclusioni e giudizio di convenienza (art. 67, comma 4, C.C.I.I.)	10
5.1 Commento al piano e valutazione analitica sulla convenienza.....	10
5.2 Quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche e patrimoniali.....	12
Appendice — Verifica del merito creditizio del debitore (art. 68, comma 3, C.C.I.I.).....	13
Quadro reddituale e familiare al momento dell'accesso al credito principale.....	13
Posizione SANTANDER CONSUMER BANK (oggi AK Nordic Italy S.r.l.)	14
Posizione B.N.L. S.p.A. (oggi Credit Factor S.p.A.).....	14
Posizione IAM S.p.A. – Gestione crediti.....	15
Conseguenze sulla procedura (art. 69, comma 2, C.C.I.I.).....	15
Elenco degli allegati	16
A. Documentazione prodotta dal debitore con il ricorso	16
B. Documentazione ulteriormente acquisita dal Gestore.....	17

Premesse

Il sottoscritto, Dott. Paolo Bozzo, con provvedimento del Referente presso l'OCC – Commercialisti di Genova, è stato nominato professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi a seguito di istanza presentata da Ottonello Andrea, depositata a mezzo PEC in data 16/05/2025 e protocollata al n. 82/2025; il sottoscritto ha accettato l'incarico in data 17/11/2025.

Verificato inoltre che:

- l'istante si trova in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, e va inquadrato nel termine di «consumatore» ex art. 2, comma 1, lett. e), C.C.I.I., avendo assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale;
- che l'istituto idoneo a comporre la crisi si individua nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. C.C.I.I.);
- che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di esdebitazione, né sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.

tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita la presente Relazione particolareggiata, resa ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I.

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente attesta di non essere legato al debitore, né a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; di non versare in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2399 c.c.; di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore; di non avere prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del medesimo.

Il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014, preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

Si condivide l'inquadramento della procedura quale Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. C.C.I.I.).

I debiti del ricorrente — finanziamenti personali e posizioni bancarie cedute, debiti erariali e da enti locali iscritti a ruolo (tributi, TARI, tassa automobilistica, sanzioni del codice della strada), nonché il credito di IMC s.r.l. munito di titolo esecutivo — hanno natura strettamente privatistica ed estranea all'esercizio di attività d'impresa, sì da escludere il ricorso al concordato minore.

1.3 Mantenimento della famiglia ed eventuale quota intangibile

Il nucleo familiare convivente con il debitore è composto da quattro persone: il ricorrente, la coniuge [REDACTED] e i figli [REDACTED] e [REDACTED].

Quest'ultimo, nato il 07/05/2012, è riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (attestazione ASL3 Genovese, verbale n. [REDACTED] del 03/01/2025), e necessita di assistenza continua.

I figli maggiorenni Mirko e Giada, percettori di reddito da lavoro dipendente, non sono conviventi, risiedendo in Genova, Via Sergio Piombelli n. 12.

Il reddito netto medio mensile del ricorrente, quale risultante dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, è pari a € 1.789,42 (periodo d'imposta 2024; reddito netto annuo € 21.473,00), con un dato medio dichiarato di € 1.831,69; a fronte di esso, le spese correnti necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo ammontano a € 1.739,00 mensili, come da prospetto verificato dal sottoscritto.

Applicando i parametri di legge (assegno sociale INPS vigente, da aggiornare al valore dell'anno di riferimento, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE per quattro componenti, pari a 2,46, oltre la maggiorazione connessa alla presenza nel nucleo di un componente con disabilità grave), il fabbisogno incompressibile della famiglia risulta sostanzialmente assorbire la capacità reddituale del debitore.

Ne consegue che dal reddito del ricorrente non residua una quota apprezzabile destinabile ai creditori; le risorse del piano sono pertanto integralmente di provenienza esterna (infra, par. 2.1).

1.4 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori

Il passivo complessivo, documentalmente riconciliato, ammonta a € 67.756,48 (infra, par. 2.2).

A fronte di tale esposizione, l'attivo del debitore è costituito da:

- (i) saldo del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso Banca BBVA, intestato al ricorrente, pari a € 1.857,38 al 12/02/2026;
- (ii) un'autovettura (targa DD954XS) e un motociclo (targa FB25908), di modesto valore (stima prudenziale € 2.500,00), strumentali alle esigenze del nucleo;
- (iii) la quota indivisa del 50% dell'immobile sito in Genova, Via Sergio Piombelli n. 12/2, censito al Catasto Fabbricati al foglio 36, particella 124, subalterno 2, categoria A/4, di cui all'intero è stimato un valore di mercato di € 64.000,00 (perizia di stima del 16/01/2026), corrispondente a € 32.000,00 per la quota del ricorrente.

Sul cespite gravano:

- l'ipoteca esattoriale iscritta da Equitalia Nord S.p.A. il 27/05/2016 (RG 15497/RP 2574) per € 59.378,50, a fronte di un credito di € 29.689,25 (residuo assistito da privilegio speciale ipotecario ex art. 2855 c.c., quantificato da Agenzia delle entrate-Riscossione con PEC del 22/05/2026 in € 8.930,10);
- l'ipoteca esattoriale iscritta da Agenzia delle entrate-Riscossione il 20/03/2018 (RG 9479/RP 1389) per € 68.632,46, a fronte di un credito di € 34.316,23;
- nonché il pignoramento immobiliare trascritto il 15/10/2025 in favore di IMC s.r.l. (esecuzione n. 380/2025 R.G.E. del Tribunale di Genova), limitato alla quota di proprietà del debitore.

Si dà atto che il valore originario dell'ipoteca del 2018 (€ 34.316,23 di capitale; € 68.632,46 di ipoteca, pari al doppio del credito) è stato riscontrato sulle visure ipotecarie in atti; l'indicazione di € 34.613,23 contenuta nel ricorso costituisce mero errore materiale da inversione di cifre, come dimostra la circostanza che l'ipoteca iscritta (€ 68.632,46) è esattamente doppia del capitale di € 34.316,23.

La residua esposizione gravante sulla quota della comproprietaria [REDACTED] [REDACTED], pari a € 4.999,56, risulta rateizzata e regolarmente adempiuta, sicché assume incidenza marginale ai fini della procedura.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Le spese in prededuzione ammontano complessivamente a € 4.740,80, così articolate:

Voce	Importo (€)
Compenso OCC / Gestore della crisi (IVA e CPA incluse)	3.172,00
Compenso Studio Legale / Advisor (IVA e CPA incluse)	1.268,80
Imposta di registro / deposito	200,00
Spese per istanze di accesso alle banche dati	100,00
Totale spese prededucibili	4.740,80

La copertura di tali spese è assicurata dalla scrittura privata di assunzione di obbligazione solidale sottoscritta dai figli del debitore, Giada e Mirko Ottonello, in data 27/04/2026, per l'intero importo di € 4.740,80, con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione; la provvista per le prededuzioni è dunque distinta e aggiuntiva rispetto all'apporto destinato al ceto creditorio.

1.6 Accesso alle banche dati e ulteriori verifiche dell'O.C.C.

Le informazioni sono state acquisite e verificate mediante:

- accesso alle banche dati degli archivi pubblici (Agenzia delle Entrate, cassetto fiscale e Anagrafe tributaria; P.R.A.; Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; CRIF; Agenzia del Territorio) tramite delega conferita al sottoscritto ed all'Advisor;
- ispezioni ipotecarie eseguite dal sottoscritto sul cespite e per nominativo;
- circolarizzazione e scambio di corrispondenza con i principali creditori, ivi compreso il riscontro PEC di AK Nordic Italy S.r.l. del 18/05/2026.

2. Analisi del piano

2.1 Attivo realizzabile (risorse destinate al piano)

Il piano non prevede la vendita della quota immobiliare del debitore, al fine di evitare la dispersione del cespite e di conservare l'abitazione utilizzata dal nucleo familiare.

L'attivo destinato al soddisfacimento del ceto creditorio è costituito integralmente da finanza esterna, messa a disposizione dai figli maggiorenni Mirko e Giada Ottonello (non conviventi con il debitore).

L'apporto complessivo dei figli ammonta a € 24.000,00, di cui:

- € 19.259,20 destinati ai creditori concorsuali, da versarsi in n. 36 rate mensili di € 534,98 ciascuna;

- ed € 4.740,80 destinati alle spese in prededuzione (par. 1.5).

Il contributo mensile dei figli è superiore al doppio del canone di locazione astrattamente riferibile alla quota del debitore (stimato in circa € 200,00 mensili sulla base delle quotazioni O.M.I.).

2.2 Passivo accertato

All'esito della riconciliazione delle diverse fonti documentali (estratti di ruolo ALL.11 e All.24, visure ipotecarie, segnalazioni della Centrale dei Rischi e documentazione delle posizioni bancarie), la massa passiva accertata ammonta a € 67.756,48, così composta:

Creditore	Titolo / causale	Categoria	Importo (€)
Agenzia Entrate-Riscossione	Tributi assistiti da privilegio generale (artt. 2752/2749/2778 c.c.)	Privilegiato	7.643,38
Agenzia Entrate-Riscossione	Credito assistito da ipoteca esattoriale (ruolo)	Privilegiato	8.930,10
Agenzia Entrate-Riscossione	Sanzioni e accessori privi di prelazione	Chirografario	14.347,20
IMC s.r.l. (oggi IMFS Gestioni Speciali s.r.l.)	D.I. Trib. Genova n. 1514/2019 — esec. imm. 380/2025	Chirografario	18.512,84
AK Nordic Italy S.r.l. (per Santander C.B.)	Finanziamento Santander, contratto n. 6048101	Chirografario	11.050,00
IAM S.p.A. – Gestione crediti	Posizione ex bancaria Ndg XXXXXXXXXX	Chirografario	4.631,23
Credit Factor S.p.A. (per BNL)	Credito ex BNL ceduto il 06/04/2022	Chirografario	2.641,73
TOTALE PASSIVO			67.756,48

Riepilogo per categoria:

- crediti privilegiati € 16.573,48 (di cui € 8.930,10 assistiti da ipoteca esattoriale ed € 7.643,38 da privilegio generale tributario);

- crediti chirografari € 51.183,00.

Si precisa che:

- (a) il credito di IMC s.r.l. (oggi IMFS Gestioni Speciali s.r.l.) è computato in € 18.512,84, importo risultante dalla nota di precisazione del credito depositata in sede esecutiva in data 29/12/2025 (comprensivo di spese);
- (b) la posizione Credit Factor S.p.A. (per BNL) è computata nell'importo aggiornato di € 2.641,73 comunicato dal cessionario, essendo il maggior valore segnalato in Centrale dei Rischi (€ 4.985,00) imputabile al valore lordo a sofferenza.

Quanto al trattamento concorsuale, attesa la natura concorsuale della procedura, i creditori privilegiati non possono essere equiparati ai chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapacienza dei beni, e comunque in misura non inferiore a quanto realizzabile in sede di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della causa di prelazione.

3. Cause dell'indebitamento e diligenza nell'assumere le obbligazioni

3.1 Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità di adempiere

Il sovraindebitamento ha genesi esclusivamente socio-economica.

Il ricorrente è l'unico effettivo percettore di reddito stabile in un nucleo familiare gravato dalla presenza di un figlio in condizione di disabilità grave, bisognoso di assistenza continua e di rilevanti spese sanitarie e assistenziali; a ciò si è aggiunta la discontinuità e la precarietà dell'attività lavorativa, con conseguente instabilità reddituale.

Tali circostanze, sopravvenute e non prevedibili al momento della contrazione delle obbligazioni, hanno determinato una cronica carenza di liquidità, sfociata nel ricorso al credito e nell'impossibilità di onorare regolarmente debiti e imposte.

3.2 Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e merito creditizio

Ad avviso del sottoscritto, non si ravvisano nel comportamento del Sig. Ottonello Andrea condotte dolose o gravemente colpose, né intenti dilatori o fraudolenti; il debitore ha anzi posto in essere iniziative concrete di riduzione dell'esposizione (definizioni a saldo e stralcio; significativi pagamenti in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione; richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.).

Quanto alla condotta dei finanziatori, si rinvia all'Appendice di verifica del merito creditizio (art. 68, comma 3, C.C.I.I.).

3.3 Ragioni dell'incapacità di adempiere

L'incapacità di adempiere discende dalla sproporzione, progressivamente aggravatasi, fra una capacità reddituale modesta e in flessione (reddito imponibile sceso da € 32.000,00 del 2023 a € 26.059,00 del 2024) e l'insieme degli oneri familiari, sanitari ed assistenziali, in un contesto di precarietà occupazionale.

4. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione

La documentazione prodotta (dichiarazioni dei redditi, attestazione ASL, estratti del conto BBVA, perizia immobiliare, estratti di ruolo e dettaglio cartelle, visure ipotecarie, atti dell'esecuzione immobiliare, documentazione delle posizioni bancarie cedute e segnalazioni della Centrale dei Rischi) risulta, ad avviso del sottoscritto, complessivamente completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

L'assenza di segnalazioni attive nell'estratto CRIF è stata integrata mediante acquisizione delle visure della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che attestano le sofferenze cedute (AK Nordic Italy per Santander; Credit Factor per BNL).

I debiti erariali e da enti locali coincidono con gli estratti di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il credito IMC è stato recepito nell'importo precisato in sede esecutiva (€ 18.512,84) e la posizione Credit Factor nell'importo aggiornato comunicato dal cessionario (€ 2.641,73).

5. Conclusioni e giudizio di convenienza (art. 67, comma 4, C.C.I.I.)

5.1 Commento al piano e valutazione analitica sulla convenienza

Il debitore propone il versamento di una somma complessiva di € 24.000,00, integralmente di provenienza esterna (apporto dei figli), di cui € 19.259,20 destinati ai creditori concorsuali (n. 36 rate da € 534,98) ed € 4.740,80 per le spese in prededuzione, al fine di evitare la vendita forzata della quota immobiliare.

Riparto delle risorse destinate ai creditori (€ 19.259,20), nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione:

Categoria di creditori	Passivo (€)	Soddisfo (€)	% soddisfo
Ipotecari (ADER, ipoteca esattoriale ex art. 2855 c.c.)	8.930,10	8.930,10	100,00%
Privilegiati (privilegio generale tributario, art. 2752 c.c.)	7.643,38	7.643,38	100,00%
Chirografari (ADER sanzioni, IMC, AK Nordic, IAM, Credit Factor)	51.183,00	2.685,72	5,25%
Totale	67.756,48	19.259,20	

La percentuale di soddisfo dei chirografari, pari al 5,25% circa, è calcolata sul passivo chirografario di € 51.183,00.

Giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Oggetto di possibile liquidazione sarebbe la sola quota indivisa del 50% del cespite, di valore stimato pari a € 32.000,00.

Quanto al presumibile realizzo in sede esecutiva, applicando al valore di stima dell'intero (€ 64.000,00) il ribasso prudenziale del 25% riconducibile all'offerta minima ed ai ribassi tra esperimenti di vendita (artt. 571 e 591 c.p.c.), il prezzo si attesterebbe in € 48.000,00, cui corrisponderebbe, per la quota indivisa del 50% di spettanza del debitore, un realizzo lordo di € 24.000,00; trattandosi peraltro di quota indivisa di immobile occupato, notoriamente di difficile collocazione e soggetta al rischio di aste deserte e di progressivi ribassi, la stima va intesa in senso prudenziale.

Da tale realizzo lordo andrebbero detratti i costi prededucibili della liquidazione — non soltanto quelli dell'esecuzione immobiliare, ma altresì le spese del giudizio di divisione endoesecutiva, reso necessario dalla comproprietà indivisa con un terzo — stimabili in non meno di € 8.000,00, sicché il netto in concreto distribuibile ai creditori si ridurrebbe a circa € 16.000,00.

Su tale netto concorrerebbero, secondo l'ordine delle cause di prelazione, dapprima il credito assistito da ipoteca esattoriale (€ 8.930,10) e quindi, in collocazione sussidiaria sul prezzo dell'immobile (art. 2776 c.c.), il privilegio generale tributario (€ 7.643,38); i soli creditori ipotecari e privilegiati assorbirebbero pertanto pressoché integralmente il ricavato, con la conseguenza che ai creditori chirografari non residuerebbe, in concreto, alcun soddisfo.

All'esito del raffronto per categoria omogenea di creditori, il piano assicura un trattamento non inferiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria, e per due categorie su tre superiore; in particolare:

- i creditori ipotecari (€ 8.930,10) sono integralmente soddisfatti in entrambe le ipotesi (100%);
- i creditori privilegiati (€ 7.643,38) ricevono il 100% per effetto del piano, a fronte di circa il 92,50% (€ 7.069,90) conseguibile in sede liquidatoria;
- i creditori chirografari (€ 51.183,00) ricevono per effetto del piano € 2.685,72, pari al 5,25%, a fronte di un soddisfo nullo nell'alternativa liquidatoria.

Il piano garantisce inoltre certezza dei tempi e dell'effettiva distribuzione, sottraendo il ceto creditorio all'alea ed ai tempi dilatati della vendita forzata.

Il giudizio di convenienza è pertanto, ad avviso del sottoscritto, superato con esito favorevole nei confronti di tutti i creditori, di ogni categoria — ipotecari, privilegiati e chirografari — ricevendo ciascuna, per effetto del piano, un soddisfacimento non inferiore, e in due casi superiore, a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria.

5.2 Quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche e patrimoniali

Voce	Contenuto
Dati del ricorrente	Ottonello Andrea — C.F. TTNND73M05D969K
Stato occupazionale	Lavoratore dipendente a tempo determinato
Ragioni ostative oggettive	NO
Ragioni ostative soggettive (frode/colpa grave)	NO
Massa passiva complessiva	€ 67.756,48 (privilegiati € 16.573,48; chirografari € 51.183,00)
Trattenute / vincoli sui redditi	Pignoramento immobiliare R.G.E. n. 380/2025 (IMC s.r.l.)
Risorse messe a disposizione	€ 24.000,00 (finanza esterna), di cui € 19.259,20 ai creditori
Beni immobili	50% abitazione, Via Sergio Piombelli 12/2 (valore intero € 64.000,00)
Beni mobili registrati	Autovettura (DD954XS) e motociclo (FB25908) — € 2.500,00
Confronto entrate/uscite (mensile)	Entrate € 1.789,42 / Uscite € 1.739,00
Quota intangibile per bisogni della famiglia	Assorbe sostanzialmente il reddito del debitore
Convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria	Favorevole (privilegiati 100%; chirografari > realizzo liquidatorio)

Lo scrivente rimane a disposizione dell'Ill.mo Tribunale per i chiarimenti e le integrazioni della presente relazione che saranno ritenuti necessari.

Con osservanza.

Genova, 11 Giugno 2026

Il Gestore della crisi

Dott. Paolo Bozzo

Appendice — Verifica del merito creditizio del debitore (art. 68, comma 3, C.C.I.I.)

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, C.C.I.I., l'Organismo di Composizione della Crisi è tenuto a indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei prestiti, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (quantificabile in misura non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare).

L'art. 69, comma 2, C.C.I.I. ricollega a tale verifica una preclusione processuale a carico del creditore che «ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico Bancario».

La formulazione disgiuntiva della norma («colpevolmente determinato...» ovvero «violato i principi dell'art. 124-bis...») impone di differenziare l'analisi in base all'epoca di assunzione delle obbligazioni, applicando la disciplina *ratione temporis* vigente.

Occorre infatti rammentare che l'art. 124-bis T.U.B., rubricato «Verifica del merito creditizio», è stato introdotto soltanto con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, e non era pertanto vigente anteriormente al 2010; per le obbligazioni anteriori soccorrono i principi di sana e prudente gestione (art. 5 T.U.B.) e i doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di diligenza professionale qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.).

Quadro reddituale e familiare al momento dell'accesso al credito principale

Ai fini della valutazione dell'istruttoria relativa al finanziamento principale, occorre fotografare la situazione del ricorrente all'epoca dell'erogazione.

Il nucleo familiare a carico dell'unico percettore di reddito risultava composto, in quel periodo, da cinque persone (il ricorrente, la coniuge e i figli Mirko, Giada e [REDACTED], quest'ultima nata nel 2007 e dunque già presente nel nucleo; il figlio [REDACTED], nato nel 2012, non era ancora nato), cui corrisponde il parametro della scala di equivalenza ISEE pari a 2,85.

La documentazione fiscale del triennio antecedente evidenziava una costante e preoccupante contrazione dei redditi del ricorrente (redditi lordi pari, secondo i dati in atti, a circa € 18.205,00 nel 2006, € 17.487,00 nel 2007 ed € 15.430,00 nel 2008).

Posizione SANTANDER CONSUMER BANK (oggi AK Nordic Italy S.r.l.)

La posizione trae origine da un finanziamento di Santander Consumer Bank, contratto n. 6048101, del valore nominale di € 11.697,20.

La documentazione bancaria acquisita ricostruisce la successiva circolazione del credito:

- cessione a Banca IFIS S.p.A. il 29/06/2012 (capitale ceduto € 11.374,17, oltre interessi € 323,03);
- cessione ad AK Nordic AB il 24/12/2014 (saldo al 28/02/2015 pari a € 12.000,00);
- da ultimo, cessione ad AK Nordic Italy S.r.l. (società veicolo ex L. 130/99), con efficacia dal 01/11/2025.

La posizione è iscritta in Centrale dei Rischi quale sofferenza per € 11.050,00, priva di garanzie.

Sotto il profilo della condotta del finanziatore, ove si confermi la collocazione temporale dell'erogazione in epoca anteriore al 2010, non risulta invocabile l'art. 124-bis T.U.B. (allora non vigente), bensì il dovere di sana e prudente gestione (art. 5 T.U.B.) e i canoni di buona fede e diligenza professionale (artt. 1175, 1375 e 1176, comma 2, c.c.).

Sulla base dei parametri sopra richiamati — assorbimento del reddito netto del ricorrente da parte del fabbisogno familiare per cinque componenti e contestuale presenza di plurimi carichi a ruolo non onorati — l'erogazione, ad avviso del sottoscritto, non appare supportata da un'istruttoria adeguata e prudente, neppure nell'interesse stesso del finanziatore.

Si rileva che il credito è andato in sofferenza ed è stato ceduto a terzi a breve distanza dall'erogazione (cessione a Banca IFIS già nel giugno 2012), con sequenze di insoluti documentate nel biennio 2013–2014 (estratto conto ex art. 50 T.U.B.).

Posizione B.N.L. S.p.A. (oggi Credit Factor S.p.A.)

La posizione, riconducibile a uno scoperto di conto corrente acceso presso Banca Nazionale del Lavoro (conto n. [REDACTED], NDG [REDACTED] intestato al ricorrente), risulta passata a sofferenza in data 05/07/2011 (giroconto di capitale pari a € 1.234,56), per essere poi ceduta a Credit Factor S.p.A. (gruppo IBL Banca) con avviso in G.U. n. 45 del 19/04/2022, per complessivi € 2.641,73.

Trattandosi di rapporto la cui patologia si colloca in epoca successiva al 2010, trova applicazione l'art. 124-bis T.U.B., il quale impone, oltre alla verifica del merito creditizio all'atto dell'erogazione, un puntuale monitoraggio andamentale: ad avviso del sottoscritto, la

mancata tempestiva revoca o rimodulazione dell'affidamento, in un contesto di reddito già strutturalmente insufficiente e di crescente carico esattoriale, integra una condotta non conforme ai principi del prestito responsabile.

Posizione IAM S.p.A. – Gestione crediti

La posizione (Ndg [REDACTED], oggi cristallizzata in € 4.631,23), di origine bancaria e collocata in epoca successiva al 2010, ricade del pari nel vigore dell'art. 124-bis T.U.B.

L'erogazione o il mantenimento di linee di credito in favore di un consumatore il cui reddito si era già rivelato insufficiente, in presenza di posizioni a sofferenza conclamate e di carichi esattoriali, non appare, ad avviso del sottoscritto, supportato da idonea istruttoria.

Conseguenze sulla procedura (art. 69, comma 2, C.C.I.I.)

All'esito della ricostruzione che precede, il sottoscritto rileva e segnala che lo stato di sovraindebitamento del Sig. Ottonello non deriva da dolo, frode o colpa grave del consumatore, bensì risulta concorsualmente aggravato da una non adeguata istruttoria e da un carente monitoraggio da parte del ceto bancario, che ha concesso e mantenuto linee di credito a un soggetto la cui capacità di rimborso si era già rivelata oggettivamente e storicamente incapiente; ciò secondo i principi di sana e prudente gestione e di buona fede per le obbligazioni anteriori al 2010, e secondo l'art. 124-bis T.U.B. per quelle successive.

Pare ragionevole ritenere che ricorrano, in capo ai creditori finanziari menzionati (AK Nordic Italy S.r.l., Credit Factor S.p.A. e IAM S.p.A., nonché i loro danti causa), gli elementi indicativi della fattispecie di cui all'art. 69, comma 2, C.C.I.I..

La valutazione circa l'operatività della conseguente preclusione a proporre opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta, resta rimessa all'apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale, cui la presente segnalazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 3, C.C.I.I.

Elenco degli allegati

Si riporta l'elenco dei documenti, effettivamente disponibili, acclusi alla presente Relazione a corredo delle attestazioni e dei dati in essa esposti, distinti tra i documenti prodotti dal debitore con il ricorso (ALL. 1–27) e la documentazione ulteriormente acquisita dal sottoscritto Gestore presso le banche dati pubbliche e i creditori (ALL. 28–35).

A. Documentazione prodotta dal debitore con il ricorso

N.	Documento	Estremi e dato di riscontro
1	Ricevuta di accettazione PEC dell'istanza di nomina del Gestore	17/05/2025 (Legalmail)
2	Provvedimento di nomina del Gestore della crisi	OCC-ODCEC Genova, proc. n. 82/2025
3	Attestazione ASL di handicap in situazione di gravità (L. 104/1992) del figlio [REDACTED]	03/01/2025, ASL3 (verb. [REDACTED])
4	Dichiarazione dei redditi Mod. 730/2023	Redditi 2022
5	Modello Redditi PF 2024	Redditi 2023 — imponibile € 32.000,00
6	Modello Redditi PF 2025, quadro RV	Redditi 2024 — imponibile € 26.059,00
7	Schermata del saldo del conto corrente n. [REDACTED] (Banca BBVA)	€ 1.857,38 al 12/02/2026
8	Perizia di stima immobiliare (Rag. I. Galletti)	Valore intero € 64.000,00 — 16/01/2026
9	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (assenza di atti dispositivi)	16/01/2026
10	Atto di precetto di IMC s.r.l. su D.I. Trib. Genova n. 1514/2019	€ 9.821,22 oltre spese
11	Estratto di ruolo / elenco cartelle (Ottonello Andrea)	ADER, 16/05/2026 — residuo € 30.920,11
12	Corrispondenza e conteggio estintivo IAM S.p.A. (Ndg [REDACTED])	€ 4.631,23 — 14/06/2024
13	Quietanza liberatoria Credit Factor S.p.A. (posizione «L'Isola che c'è», coniuge)	€ 1.000,00 — 18/02/2026
14	Procura speciale	—
15	Comunicazione di cessione del credito ex BNL a Credit Factor S.p.A.	€ 2.641,73 — 28/03/2026
16	Dichiarazione sostitutiva di residenza e stato di famiglia (Ottonello Giada)	—
17	Ricevuta di cambio abitazione (Ottonello Mirko)	Comune di Genova, 08/04/2025
18	Avviso ex art. 599 c.p.c. — pignoramento immobiliare	R.G.E. n. 380/2025 Trib. Genova
19	Certificazione Unica 2026 (Ottonello Giada — Poke House S.p.A.)	Redditi 2025
20	Cedolini di paga (Ottonello Giada — Poke House S.p.A.)	Marzo 2026
21	Cedolino di paga (Ottonello Mirko — STAFF S.p.A. c/o A.M.A Group)	Marzo 2026
22	Scrittura privata di obbligazione solidale per le spese in prededuzione (Giada e Mirko)	€ 4.740,80 — 27/04/2026
23	Ispezione ipotecaria — ipoteca Equitalia Nord	Iscriz. 27/05/2016 — ipoteca € 59.378,50 / credito € 29.689,25

24	Dettaglio analitico delle cartelle (Ottonello Andrea)	ADER, 08/05/2026
25	Ispezione ipotecaria — trascrizione del pignoramento immobiliare	Pign. 02/10/2025; trascr. 15/10/2025
26	Ispezione ipotecaria — ipoteca Agenzia Entrate-Riscossione	Iscriz. 20/03/2018 — ipoteca € 68.632,46 / credito € 34.316,23
27	Estratto di ruolo / elenco cartelle (■■■■■ ■■■■■, comproprietaria)	ADER, 08/05/2026 — residuo € 4.910,31

B. Documentazione ulteriormente acquisita dal Gestore

N.	Documento	Estremi e dato di riscontro
28	Documentazione della posizione AK Nordic Italy S.r.l. / Santander Consumer Bank (lettera di cessione del 12/05/2015; estratto conto ex art. 50 T.U.B. 2012-2014; informativa di cessione a SPV ex art. 114.10 T.U.B. del 20/01/2026; documentazione di corredo; riscontro PEC del 18/05/2026)	Credito € 11.050,00 — contratto n. 6048101
29	Documentazione della posizione Credit Factor S.p.A. / BNL (notifica di cessione rif. 31200544; situazione interna BNL «crediti problematici» al 06/04/2022; scheda anagrafica NDG)	Conto ■■■■■ — NDG ■■■■■ — sofferenza dal 05/07/2011, capitale € 1.234,56
30	Prospetto della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia	12/05/2026 — AK Nordic € 11.050,00; ex BNL € 4.985,00
31	Report CRIF «Metтинconto»	08/05/2026
32	Estratti conto trimestrali del conto corrente BBVA n. ■■■■■	Periodo 2023-2026
33	Ispezioni ipotecarie eseguite dal Gestore sul cespite (visure DOC_1992081353, DOC_1992081354, DOC_1992081355 ed elenchi delle formalità per soggetto e per immobile)	30/04/2026 — confermano le formalità di cui agli ALL. 23, 25 e 26
34	Atti dell'esecuzione immobiliare n. 380/2025 R.G.E., ivi inclusa la nota di precisazione del credito di IMC s.r.l. del 29/12/2025	€ 18.512,84 (comprensivo di spese)
35	Preventivo di determinazione del compenso del Gestore (D.M. 202/2014)	—

Il sottoscritto si riserva di integrare il presente elenco con l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a richiesta dell'Ill.mo Tribunale.